
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Acquisizione probatoria, nullità degli atti, conseguenze

Va confermato che la nullità degli atti di acquisizione probatoria non incide sulla sentenza finale che non si fonda su di essi, difettando quel nesso di dipendenza che è alla base del concetto di nullità derivata; difatti i rapporti tra atto di acquisizione probatoria nullo e sentenza non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest'ultima, quanto, piuttosto, in termini di giustificazione o meno delle statuizioni in fatto della sentenza stessa, la quale, cioè, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata), è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta: infatti l'atto di acquisizione probatoria, puramente eventuale, non fa parte della indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza e il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni (in fatto) compiute dal giudice.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.2.2015, n. 1794

...omissis...

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia nullità del procedimento e della sentenza per l'omessa comunicazione ai ricorrenti dell'udienza in cui erano stati ascoltati gli operatori dei servizi sociali; vizio di motivazione in relazione sia alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di questi ultimi, sia al superamento delle difficoltà del nucleo familiare, documentato dal mod. CUD 2012 e dal contratto di locazione di un alloggio prodotti dal padre; violazione di legge perchè il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della sua famiglia di origine e le condizioni di indigenza dei genitori non devono costituire ostacolo all'esercizio di tale diritto, essendo invece compito dello Stato e degli enti locali adottare le necessarie misure di sostegno economico, ed era dovere dei giudici disporre una consulenza tecnica di ufficio sulle capacità genitoriali dei ricorrenti.

2. La complessa censura non può trovare accoglimento.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la nullità degli atti di acquisizione probatoria non incide sulla sentenza finale che non si fonda su di essi, difettando quel nesso di dipendenza che è alla base del concetto di nullità derivata (Cass. 5730/1977, 4796/1999, 3989/2003); successivamente ha altresì evidenziato - sulla scorta delle indicazioni della dottrina - che, in effetti, i rapporti tra atto di acquisizione probatoria nullo e sentenza non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest'ultima, quanto, piuttosto, in termini di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza stessa, la quale, cioè, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata), è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta: infatti l'atto di acquisizione probatoria, puramente eventuale, non fa parte della indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza e il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni (in fatto) compiute dal giudice (Cass. 19072/2004; conf. Cass. 17247/2006, 18587/2014).

Riguardando la nullità dedotta dai ricorrenti direttamente l'atto, appunto, di acquisizione di una prova (l'audizione degli operatori dei servizi sociali) sulla quale i giudici di merito non hanno basato la propria decisione, come evidenziato dalla Corte d'appello senza specifiche censure, la sentenza impugnata resta immune dalla censura di error in procedendo; resta, altresì, immune dalla censura di vizio di motivazione, quanto al primo profilo della stessa, attesa la superfluità della prova in discussione.

Il secondo profilo del denunciato vizio motivazionale, attinente al dedotto superamento delle difficoltà del nucleo familiare, è inammissibile poiché configura una pura e semplice censura di merito, presupponendo ciò che non è stato affatto affermato dai giudici di merito, e cioè che lo stato di abbandono della minore derivasse o derivasse esclusivamente dalle condizioni economiche dei genitori.

Per la stessa ragione è inammissibile anche la dedotta censura di violazione di norme di diritto; la quale non può essere accolta neppure sotto il profilo della omissione della consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali dei ricorrenti, che il giudice di merito non è affatto tenuto a disporre.

3. Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2014.